

Corso online

## **L'impatto della manovra di bilancio 2024 sugli Enti Locali**

**Aspetti operativi**

**Giovedì 11 gennaio 2024, ore 15.00-17.00**

Docente

**Vincenzo Giannotti**

Dirigente del Settore risorse finanziarie ed economiche di Comune capoluogo di Provincia.  
Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali. Autore di pubblicazioni in materia.  
Direttore del sito [bilancioecontabilita.it](http://bilancioecontabilita.it)

## **Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali (commi 157-165)**

- Viene modificato per alcune categorie di dipendenti pubblici, il criterio di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo.
- La modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni.
- I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti Casse (gestite dall'INPS): Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali (CPDEL); Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG).

## **Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali (commi 157-165)**

- Ferma restando l'esclusione per i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale anteriore al 1° gennaio 2024, si applica a prescindere dalla data di maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico e dalla data di presentazione – eventualmente anche anteriore al 1° gennaio 2024 – della domanda di pensione. Le disposizioni si discostano pertanto dal criterio del *pro rata temporis*, in base al quale per la quota di anzianità contributiva maturata prima dell'entrata in vigore di una modifica normativa continuano ad applicarsi i criteri di calcolo previgenti.
- In materia di riduzione di trattamenti pensionistici, anche già liquidati, di importo molto elevato, la Consulta ha subordinato la legittimità alle condizioni che le riduzioni siano relative a un ridotto periodo transitorio e che i risparmi derivanti dalle medesime riduzioni restino (come concorso solidaristico) all'interno del sistema previdenziale (sentenza n.234/2020).

# Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali (commi 157-165)

- Le differenza tra precedente regime e quello previsto dalla nuova normativa è rappresentato dalla tabella seguente:

Anzianità 31.12.1994	Tabella In vigore	Tabella Proposta	Differenza quota In %
0	0,23865	0,00000	-23,865
1	0,24456	0,02500	-21,956
2	0,25093	0,05000	-20,093
3	0,25775	0,07500	-18,275
4	0,26502	0,10000	-16,502
5	0,27275	0,12500	-14,775
6	0,28093	0,15000	-13,093
7	0,28956	0,17500	-11,456
8	0,29865	0,20000	-9,865
9	0,30819	0,22500	-8,319
10	0,31819	0,25000	-6,819
11	0,32865	0,27500	-5,365
12	0,33955	0,30000	-3,955
13	0,35091	0,32500	-2,591
14	0,36273	0,35000	-1,273
15	0,37500	0,37500	0

## **Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali (commi 157-165)**

A seguito dell'emendamento del Governo le sopra indicate condizioni sono state così integrate:

- le disposizioni di cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione;
- il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024; trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025; trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026; trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

# **Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2022-2024 (commi 27-31)**

- Si incrementano, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.
- Le suddette risorse vanno dunque ad incrementare quelle stanziare, per il medesimo triennio 2022-2024, con la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 609, L. n. 197/2022), portandole a 3,5 miliardi di euro per il 2024 e a 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025.
- L'incremento in oggetto si aggiunge a quello di 2 miliardi di euro previsto per il 2023 dall'art. 3 del D.L. n. 145/2023 (attualmente in fase di conversione) conseguente all'aumento (di un importo pari a 6,7 volte il valore IVC attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi congruagli), a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023 in favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni statali.

## **Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2022-2024 (commi 27-31)**

- Ai sensi del comma 3 del D.L. n. 145/2023 (cd. Decreto «Anticipi»), gli Enti Locali sono abilitati ad erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento pari a 6,7 volte l'indennità di vacanza contrattuale, con oneri a carico dei propri bilanci.
- Il comma 2, dell'art. 10, dispone, a decorrere dal 2024 e a valere sulle predette risorse, l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del CCNL, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale. Tale importo incrementale è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023.
- Si riconosce a regime a regime, dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo pari al 5,78%.

## Misure in materia di congedi parentali (comma 179)

- Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, si riconosce un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30%) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%. Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
- Si ricorda come l'A.Ra.N. abbia precisato che per i dipendenti delle Funzioni Locali, ai sensi art. 45, co. 3, del CCNL del 16 novembre 2022, per il primo mese il congedo sarà retribuito integralmente fino al dodicesimo anno di vita del bambino; in altri termini anche quanto il congedo viene fruito oltre i sei anni di età del bambino, a condizione che avvenga entro il dodicesimo anno.



## **Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione (comma 361)**

- Si dispone il rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione istituito dall'art. 21, co. 1, del D.L n. 145/2023 ai fini del finanziamento di misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnanti, nella misura di 172,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 269,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro per l'anno 2026.
- criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e Autonomie locali.
- Al successivo riparto del Fondo si provvederà con Decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **Patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale (commi 470-474)**

- Viene istituito un Fondo, presso il Viminale, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i Comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto dal Decreto-Legge n. 50 del 2022.
- Sono interessati i Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i Comuni capoluoghi di Città metropolitana o di Provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.
- Il riparto è effettuato con Decreto del Ministro dell'Interno, entro il 31 marzo 2024, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

## **Patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale (commi 470-474)**

- I contributi non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.
- Dal 2025 l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla positiva verifica, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'Accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
- La sottoscrizione dell'Accordo avvantaggia i Comuni, in quanto sospende per due anni la possibilità di essere dichiarato in dissesto finanziario.

## **Patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale (commi 470-474)**

- Il contributo è vincolato “prioritariamente” al ripiano della quota annuale del disavanzo e, in via residuale, alla copertura degli oneri di rimborso delle quote capitali dei debiti.
- La norma coinvolge i sette capoluoghi di provincia e i due capoluoghi di Città metropolitana che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere il Patto di cui alle norme sopra citate.
- Le somme non assegnate per eventuali eccedenze sono ripartite, con il medesimo criterio, tra i restanti Comuni.
- Non è prevista alcuna riapertura dei termini per aderire al Patto per il risanamento per i capoluoghi che non hanno a suo tempo intrapreso la strada del patto.

## **Assunzioni personale di qualifica non dirigenziale nei Comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo (commi 475-476)**

- E' data la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco, in cui il Comune si è impegnato, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti.
- I Comuni interessati possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi previo espletamento di procedura selettiva, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'art. 33, co. 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2019.
- Si tratta dei Comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.

## **Controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi PNRR (commi 479)**

- Non si applica l'obbligo di riportare il codice CUP alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto. La norma sostituisce l'art. 5, co. 6, del D.L. n. 13 del 2023 il quale dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
- Le Amministrazioni Pubbliche titolari delle misure devono fornire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

# **Sostegno finanziario per Enti al termine della procedura di dissesto finanziario (commi 480-483)**

- Viene stanziato un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei Comuni capoluogo di Città metropolitana, che al 31 dicembre 2023 saranno usciti dal dissesto finanziario.
- Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano del disavanzo.
- E' data facoltà a tali Enti di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF non superiore a 0,4 punti percentuali (anche oltre il limite dello 0,8) e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero, con la condizione di adottare misure mirate all'incremento della riscossione delle proprie entrate.
- Gli stessi Comuni usciti dal dissesto, qualora si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva dei debiti commerciali o ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall'organo straordinario di liquidazione.

## **Sostegno finanziario per Enti al termine della procedura di dissesto finanziario (commi 480-483)**

- Il contributo è ripartito, entro il 31 marzo 2024, con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
- La norma in questione coinvolge il solo Comune di Catania, che viene così di fatto ricompreso nel percorso di risanamento di cui ai commi 567 e seguenti della Legge di bilancio per il 2022, che ha coinvolto 4 grandi città.
- La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.



## **Contributi progettazione Enti Locali (comma 485)**

- L'articolo interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli Enti Locali da parte del Ministero dell'Interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio.
- Si dispone che i finanziamenti assegnati ai Comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026, restando fermo il finanziamento previsto per ciascuna annualità del periodo 2027-2031 (pari a 200 milioni di euro annui).
- I contributi previsti sono per tutti i livelli di progettazione di lavori in generale, senza alcuna specificazione ulteriore che, a seguito del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, non prevedendo più il livello di progettazione definitiva, come invece indicava il precedente Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2026).

## **Interventi per il Giubileo (commi 488-493)**

- In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026.
- Viene autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- Si prevede la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di Comuni nonché per i Comuni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, di incrementare, nell'anno 2025, in occasione del "Giubileo 2025", con le modalità di cui al suddetto articolo, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito dovrà essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025, con possibile copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale (commi 494-495)**

- A seguito alla sentenza della Consulta n. 71/2023, che aveva eccepito l'illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell'applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della "sanzione" rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate, sono state rideterminate le risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025. Da un lato, la riduzione riguarda, in particolare, la quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – finanziata dalle Leggi di bilancio 2021 e 2022 - destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di "obiettivi di servizio»; dall'altro lato con la gran parte di tali riduzioni si è proceduto alla costituzione di un nuovo Fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

## **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 496-501)**

- Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
- Agli oneri relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla rimodulazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale, disposta dall'articolo 83.
- Si disciplina la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei Comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell'inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli Enti risultati inadempienti. Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell'inutilizzo delle assegnazioni.

## **Misure in favore di piccoli Comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate (commi 502-505)**

- Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (riduzione della popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 di oltre il 5% rispetto al 2011, reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, nonché Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale).
- Il Fondo è ripartito, entro il 28 febbraio 2024, con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022.

## **Modalità per congruaglio ristori Covid-19 Enti Locali Fondo per EE.LL. in deficit di risorse per gli effetti del Covid-19 (commi 506-508)**

- Le norme recano disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il congruaglio dei ristori assegnati agli Enti Locali in relazione all'emergenza Covid-19.
- Vengono riformulate le disposizioni che prevedevano il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dagli Enti Locali, rispetto agli effetti generati dell'emergenza Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, stabilendo che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo i criteri che saranno definiti in sede di verifica a consuntivo con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.
- E' prevista l'istituzione di un Fondo pari a 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nei quadrienni 2024-2027, agli Enti Locali in deficit di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dall'emergenza Covid-19, come saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli Enti Locali rispetto ai ristori erogati.

## **Contributo degli Enti Locali alla finanza pubblica (commi 533-535)**

- I Comuni, le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle Province e delle Città metropolitane.
- Sono esclusi da tale obbligo gli Enti Locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi del TUEL, nonché gli Enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l'avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla Legge di bilancio 2022 e dal Decreto-Legge n. 50 del 2022.
- Gli importi del contributo a carico di ciascun Ente saranno determinati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.

## **Contributo degli Enti Locali alla finanza pubblica (commi 533-535)**

- In merito ai criteri di riparto di tale contributo, si precisa che esso è ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.
- Il contributo è ripartito, inoltre, tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun Ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo ReGiS, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione della proposta di riparto delle suddette riduzioni all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, il Decreto è comunque adottato.



## **Contributo degli Enti Locali alla finanza pubblica (commi 533-535)**

- Il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i Comuni, e sulle spettanze a titolo di Fondo unico distinto per le Province e le Città metropolitane.
- Gli Enti Locali accertano in entrata per intero le somme FSC e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica nella misura determinata, provvedendo - per la quota riferita al concorso attribuito - all'emissione di mandati versati in quietanza in entrata. In caso di incapienza dei menzionati Fondi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228 del 2012.
- Tale contributo non è stato applicato per l'annualità 2023, ma nel complesso, la riduzione di risorse a carico dei Comuni che si prospetta nel quinquennio 2024-2028 supera il miliardo e 250 milioni di euro.

## **Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli Enti Locali (comma 536)**

- Si modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli Enti Locali che esercitano le funzioni di amministratori in un Ente Locale diverso da quello in cui prestano servizio.
- Tali oneri vengono posti a carico dell'Ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall'art. 80 del TUEL.
- Si ricorda che prima di questa norma erano esclusi dal meccanismo del rimborso i dipendenti pubblici, ivi inclusi quelli degli Enti Locali.

## **Fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (commi 551-553)**

- Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
- Il Fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure per gli Enti Locali, in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.
- Il Fondo di parte capitale è destinato alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
- La ripartizione è disposta con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

# Decreto «Milleproroghe» (D.L. n. 215/2023)

## Proroghe lavoratori socialmente utili

- Vengono prorogate al 30/06/2024 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
- La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e/o impegnati in lavori di pubblica utilità, anche mediante collaborazioni coordinate e continuative o contratti di lavoro a tempo determinato nonché mediante altra tipologia contrattuale, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, di tali lavoratori, anche in deroga alla dotazione organica in qualità di sovranumerari nonché a tutti i vincoli finanziari in materia di assunzioni.

# **Decreto «Milleproroghe» (D.L. n. 215/2023)**

## **Proroga regolarizzazione delle posizioni contributive INPS**

- Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive relative alle gestioni previdenziali esclusive e per i Fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

## **Proroga obbligo di gestione associata**

- E' stata concessa la proroga fino al 31 dicembre 2024 per l'attuazione dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

# Decreto «Milleproroghe» (D.L. n. 215/2023)

## Incarichi di vicesegretario comunale

- Vengono prorogate al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che consentono, nei Comuni privi di segretario comunale titolare, di nominare il Vice segretario comunale per una durata massima di 36 mesi.

## Iscrizione Fondo Anticipazioni Liquidità

- In attesa di una rivisitazione della legislazione sulle criticità finanziarie degli Enti Locali, è stata disposta una proroga al 2025 dell'obbligo di accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità da parte degli Enti in dissesto finanziario che, a seguito dell'interpretazione di una sentenza della Corte dei conti, il legislatore disponeva a carico del bilancio dell'Ente non solo l'onere delle rate semestrali di restituzione, ma anche l'obbligo di accantonamento della parte non ancora pagata a titolo di Fondo anticipazioni liquidità.